



federazione italiana sport paralimpici
degli intellettivo relazionali



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

La Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (di seguito "**FIDIR**"), con sede in Roma – Via Flaminia Nuova, 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede della **FIDIR**

e

La Federazione Italiana Nuoto (di seguito "**FIN**"), con sede in Roma – Stadio Olimpico Curva Nord - rappresentata dal Presidente pro tempore Paolo Barelli, domiciliato per la carica presso la sede della **FIN**

di seguito anche congiuntamente indicate come "**Parti**"

PREMESSO CHE

- la **FIDIR**, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico quale "federazione sportiva paralimpica", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse, agendo in tale veste quale rappresentante della specifica disabilità, in analogia con quanto previsto dall'International Paralympic Committee per gli IOSDs (International Organizations of Sports for the Disabled);
- la Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico nella riunione del 23 marzo 2017 ha riconosciuto alla **FIDIR** la competenza esclusiva per la promozione, organizzazione, disciplina e diffusione della pratica sportiva per atleti con disabilità intellettivo relazionale ad esclusione della attività rientranti nei programmi dei Giochi Paralimpici che prevedono la partecipazione di atleti con disabilità intellettivo relazionale;
- l'INAS (International Federation for Intellectual Impairment Sport) alla

- quale la **FISDIR** aderisce in via esclusiva prevede nei propri programmi sportivi la disciplina del "nuoto",
- la **DSISO** (Down Syndrome International Sport Organization) alla quale la **FISDIR** aderisce in via esclusiva prevede nei propri programmi sportivi la disciplina del "nuoto" e del "nuoto sincronizzato",
 - la **FIN** ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
 - la **FIN**, nell'ambito del rapporto federativo con il C.O.N.I., Organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, svolge la propria attività sportiva in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, e quindi è il referente nazionale per le attività di promozione e sostegno alla pratica sportiva legata al nuoto;

La **FISDIR** e la **FIN** concordano quanto segue:

Articolo 1 – Norme generali

- 1.1 Le premesse formano parte essenziale ed integrante della presente scrittura privata tra la **FIN** e **FISDIR** (in seguito per brevità indicato semplicemente "**Accordo**").
- 1.2 La **FIN** e la **FISDIR**, in ragione dei loro scopi istituzionali e nel riconoscimento delle specifiche reciprocità, finalità e prerogative, convengono la volontà e l'impegno di concordare e definire rapporti di collaborazione nell'ambito degli sport acquatici praticati da atleti con disabilità intellettivo relazionale.
- 1.3 Il rapporto di collaborazione sarà impostato sulla base della reciproca soddisfazione delle **Parti** e dei loro tesserati. Essi disciplineranno, nel rispetto dei propri statuti, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Federazioni con finalità comuni.
- 1.4 Il rapporto di collaborazione tra le **Parti** riguarderà in particolare:
 - attività di avviamento alla pratica degli sport acquatici;
 - attività sportiva di promozione;
 - attività sportiva agonistica;
 - Giudici di gara;
 - impiantistica

- cooperazione per organizzazione congiunta di eventi;
- formazione dei quadri tecnici;
- affiliazione delle società sportive e tesseramento alla **FISDIR**;
- diffusione della cultura sportiva.

Articolo 2 – Attività di avviamento alla pratica degli sport acquatici

- 2.1 In considerazione della crescente domanda di servizi proveniente dalle persone con disabilità intellettivo relazionale la **FISDIR**, in forza della delega concessagli dal Comitato Italiano Paralimpico, riconosce alla **FIN** competenza esclusiva nell'attività di avviamento e promozione della pratica degli sport acquatici svolta dalle scuole nuoto riconosciute dalla **FIN** stessa.
- 2.2 La **FIN** si impegna a ad aggiornare i programmi di formazione aggiornamento delle figure tecniche, con particolare riferimento alle qualifiche rilasciate per operare nelle scuole nuoto riconosciute dalla **FIN**, con l'obiettivo di accrescerne le competenze in materia di disabilità intellettiva, tenuto conto delle indicazioni della **FISDIR**.

Articolo 3 – Attività sportiva di promozione

- 3.1 Al fine di incentivare la pratica sportiva delle persone con disabilità intellettivo relazionale quale valorizzazione della proposta didattica, la **FISDIR** e la **FIN** concordano che gli stessi possano partecipare alle manifestazioni sportive del settore propaganda della **FIN**.
- 3.2 Per la partecipazione alle manifestazioni di cui al precedente punto 3.1 di atleti con disabilità intellettivo relazionale, gli atleti stessi dovranno essere in regola con sia con il tesseramento **FISDIR** che con il tesseramento **FIN**.
- 3.3 Gli atleti non in possesso del requisito del doppio tesseramento di cui al precedente punto 3.2 non potranno essere ammessi alle gare per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme sulla tutela sanitaria e assicurativa previste per i non agonisti e, in particolare, della certificazione non agonistica ai sensi del D.M. 24 aprile 2013 come previsto dal Regolamento sanitario della **FISDIR**.
- 3.4 Le manifestazioni si svolgeranno secondo i regolamenti tecnici dettati dalla **FIN**.

Articolo 4 – Attività sportiva agonistica

- 4.1 Al fine di supportare gli atleti con disabilità intellettivo relazionale che

Pr

1/2

Q

svolgono attività agonistica ed in particolare quelli di alto livello internazionale, la **FISDIR** e la **FIN** concordano che gli stessi possano partecipare alle manifestazioni sportive del settore Master della **FIN**.

- 4.2 Per la partecipazione alle manifestazioni di cui al precedente punto 4.1 di atleti con disabilità intellettivo relazionale gli atleti dovranno essere in regola con sia con il tesseramento **FISDIR** che con il tesseramento **FIN**.
- 4.3 Gli atleti non in possesso del requisito del doppio tesseramento di cui al precedente punto 4.2 non potranno essere ammessi alle gare per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme sulla tutela sanitaria e assicurativa previste per gli agonisti e, in particolare, della certificazione di "idoneità allo sport agonistico adattato ad atleti disabili" secondo i protocolli del D.M. 4 marzo 1993 come previsto dal Regolamento sanitario della **FISDIR**.
- 4.4 Le manifestazioni si svolgeranno secondo i regolamenti tecnici dettati dalla **FIN**.

Articolo 5 – Giudici di gara

- 5.1 La **FISDIR** riconosce al Gruppo Ufficiali Gara della **FIN** la titolarità di garante dell'ufficialità delle proprie manifestazioni di nuoto.
- 5.2 La **FISDIR** si impegna ad applicare nei confronti degli Ufficiali Gara utilizzati nelle proprie manifestazioni quanto previsto dai regolamenti **FIN** in merito all'impiego e ai rimborsi economici degli stessi Giudici di Gara.
- 5.3 Al fine di favorire la preparazione dei Giudici di Gara **FIN** convocati in gare organizzate dalla **FISDIR**, quest'ultima si impegna a fornire agli stessi Giudici opportuna informazione sui propri regolamenti tecnici.

Articolo 6 – Impiantistica

- 6.1 La **FIN**, compatibilmente con i propri calendari sportivi, si impegna a concedere alle migliori condizioni alla **FISDIR** l'utilizzo degli impianti natatori che gestisce sul territorio in occasione di eventi ufficiali da questa indetti sia a livello locale che nazionale.

Articolo 7 – Eventi comuni

- 7.1 Gli eventi inseriti nei calendari ufficiali redatti dalle **Parti**, siano essi a carattere nazionale o locale, che prevedono la partecipazione di atleti di entrambi le Federazioni (eventi comuni) devono intendersi

automaticamente autorizzati dalle stesse, ferma restando la responsabilità delle due Federazioni nei confronti dei propri tesserati.

7.2 Per l'ideale collocazione temporale degli "eventi comuni" le **Parti** si impegnano a concordare annualmente, attraverso le proprie Direzioni tecniche, gli eventi da inserire nei rispettivi calendari.

7.3 In caso di "eventi comuni" la cui realizzazione fosse affidata a terzi organizzatori, le **Parti** si impegnano a comunicare ai rispettivi partner l'obbligo di evidenziare su tutto il materiale promo pubblicitario realizzato per l'evento i loghi di entrambe le Federazioni.

Articolo 8 – Formazione dei quadri tecnici

8.1 La **FISDIR** si impegna a supportare l'azione della **FIN** diretta alla formazione dei propri quadri tecnici al **FIN** e di accrescerne le competenze in tema di disabilità intellettivo relazionale, attraverso le seguenti attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- consulenza generica;
- utilizzo di esperti federali della **FISDIR** nell'ambito dei corsi **FIN**;
- accesso e utilizzo della piattaforma formativa della **FISDIR**.

8.2 Ai tecnici **FIN** che avranno superato con profitto il percorso formativo stabilito congiuntamente tra le **Parti** e che avranno svolto almeno 20 ore di tirocinio in una società **FISDIR**, sarà riconosciuto il brevetto di "istruttore di nuoto" della **FISDIR**.

Articolo 9 – Affiliazione delle società sportive e tesseramento alla FISDIR

9.1 La **FISDIR**, al fine di favorire l'affiliazione delle società sportive **FIN**, applicherà una riduzione percentuale del 50% della tassa annuale di affiliazione e riaffiliazione fino a tutta la stagione sportiva 2020.

9.2 Il tesseramento degli atleti con disabilità intellettivo relazionale e delle figure societarie (tecnici, accompagnatori, ecc.) rimane regolato dalle norme della **FISDIR**.

Articolo 10 – Diffusione della cultura sportiva

10.1 Le **Parti** concordano sulla necessità di contribuire insieme allo sviluppo della cultura sportiva tra le persone con disabilità intellettivo relazionale attraverso la diffusione delle reciproche attività federali.

10.2 Per le attività di cui al punto 10.1 le **Parti** si impegnano a diffondere

congiuntamente le proprie rispettive attività con ogni utile mezzo e a correlarsi sulle aree di ricerca applicata alla pratica sportiva al fine di sviluppare insieme ogni utile sperimentazione a favore dei soggetti con disabilità intellettivo relazionale.

Articolo 11 – Durata dell'accordo

11.1 Il presente protocollo d'intesa ha validità dalla sua data di sottoscrizione al 31.12.2019 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, fino alla fine del quadriennio 2017/2020.

Articolo 10 – Validità dell'Accordo – Modifiche

10.1 Qualsiasi modifica al presente Accordo è valida e vincolante solo ove risultante da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

10.2 La circostanza che le Parti non abbiano esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto loro riconosciuto dall' Accordo o non abbiano richiesto all'altra parte l'esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi dell' Accordo, non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'altra parte.

Articolo 11– Clausola compromissoria – Foro competente

11.1 Le Parti si impegnano a devolvere qualunque controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dell'Accordo alle determinazioni di un Collegio arbitrale, composto di tre membri, due dei quali nominati uno ciascuno per Parte ed il terzo, con funzioni di Presidente dai primi due, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

11.2 La sede del procedimento arbitrale è in Roma.

11.3 Gli arbitri opereranno come amichevoli compositori, senza osservanza delle regole di rito e secondo equità.

11.4 Le determinazioni del Collegio Arbitrale sono da intendersi quale volontà delle Parti e, pertanto, le determinazioni stesse non sono impugnabili, salvo l'impugnazione per nullità o revocazione del lodo secondo la disciplina del codice di procedura civile.

11.5 Le determinazioni del collegio sono immediatamente vincolanti tra le Parti.

11.6 Per le eventuali controversie che dovessero comunque insorgere tra le Parti in riferimento all' Accordo, rimane ferma la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12 – Redazione Accordo e registrazione

12.1 Le **Parti** si danno reciprocamente atto che il presente **Accordo** è stato dalle stesse congiuntamente ideato, predisposto e redatto, e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed interessi. In considerazione di quanto sopra non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1341 c.c. in materia di approvazione specifica delle condizioni generali contemplate nel medesimo **Accordo**.

12.2 Il presente atto è registrato in caso d'uso dalla parte che ne avrà la necessità, assumendosene i relativi costi.

ROMA, 18 giugno 2019

Il Presidente FISDIR
Marco Borzacchini



Il Presidente FIN
Paolo Barelli

